

X LEGISLATURA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Ricerca scientifica e tecnologica, istruzione, beni e attività culturali, identità linguistiche e culturali, spettacolo e manifestazioni, attività ricreative e sportive, politiche giovanili, politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo e ordinamento della comunicazione)

Verbale n. **37**

Seduta del 12 MAGGIO 2009

		PRESENTI	ASSENTI
Piero CAMBER	Presidente	Sì	
Enore PICCO	Vicepresidente	Sì	
Paolo MENIS	Vicepresidente	Sì	
Luigi CACITTI	Segretario	Sì	
Enio AGNOLA		Sì	
Roberto ANTONAZ		Sì	
Roberto ASQUINI			Sì
Massimo BLASONI		Sì	
Giorgio BRANDOLIN			Sì
Paride CARGNELUTTI		Sì	
Franco CODEGA			Sì
Pietro COLUSSI		Sì	
Luigi FERONE		Sì	
Igor GABROVEC		Sì	
Roberto NOVELLI			Sì
Federico RAZZINI			Sì
Edoardo SASCO		Sì	
Alessandro TESOLAT			Sì
Piero TONONI		Sì	
	TOTALE	13	6

Il giorno 12 maggio 2009, alle ore 15.00, nella Sala verde del Consiglio regionale, si riunisce la VI Commissione permanente con il seguente ordine del giorno:

- 1. Parere, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 26/2007, in merito alla deliberazione della Giunta regionale n. 790, dd. 01.04.2009, "Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti relativi all'uso della lingua slovena nella Pubblica Amministrazione".**
- 2. Esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 33 e 34, elaborato dal Comitato ristretto, in materia di prevenzione e contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva.**

(Presidenza del Presidente Camber)

Il PRESIDENTE, accertata la sussistenza del quorum costitutivo, dichiara aperta la seduta alle ore 15.05.

Alla seduta partecipano il direttore del Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero, istituito presso la Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, dott. Marco Stolfo; il dottor Paolo Slamic, titolare della Posizione organizzativa coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività culturali della minoranza slovena, istituita presso il Servizio identità linguistiche, culturali e corregionali all'estero e il dott. Rosario Blanco della Direzione centrale salute e protezione sociale.

È presente l'assessore all'organizzazione, personale e sistemi informativi, delegato alle attività ricreative e sportive, dott. Elio De Anna.

Il PRESIDENTE informa che è a disposizione dei componenti della Commissione **il verbale n. 33 della precedente seduta di Commissione**, il quale, in mancanza di osservazioni entro il termine della seduta odierna, sarà da intendersi approvato ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento interno.

Si procede con il **punto 1 dell'ordine del giorno**.

Il PRESIDENTE chiede se vi sono osservazioni in merito al regolamento che sarà oggetto del parere della Commissione. Preso atto che non vi sono interventi, osserva che fra i progetti soggetti alla verifica di ammissibilità di cui all'articolo 2 del regolamento sono compresi alla lettera f) gli interventi in tema di segnaletica stradale; informa che questa tipologia di interventi rientra nella previsione di cui all'art. 10 della legge 38/2001 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia) per i quali è stabilita apposita modalità di finanziamento con la previsione di un tetto di spesa massima. Invita pertanto la Commissione a voler far pervenire alla Giunta una propria osservazione in merito, e cioè che tali interventi siano finanziati con le modalità di cui al citato art. 10 della legge 38/2001.

Il consigliere GABROVEC fa notare che nella previsione dell'art. 10 della legge 38/2001 i fondi previsti per gli anni dal 2001 al 2005, corrispondenti a 128 milioni di lire, si rivelano attualmente insufficienti e

che è pertanto da ritenersi opportuna la norma del regolamento, così come strutturata nello stesso, che consente l'accesso ad un maggiore finanziamento per gli interventi di cui trattasi.

Il dott. STOLFO rappresenta che per questo tipo di intervento sono state rispettate le previsioni della legge n. 482/1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e del DPCM 4 ottobre 2007 (Ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2008-2010) e ritiene comunque che l'inserimento degli interventi di segnaletica stradale nell'art. 2 alla lettera f) non distolga risorse destinate agli altri tipi di intervento.

Il PRESIDENTE pone in votazione il parere favorevole al regolamento, con la precisazione che per gli interventi di segnaletica stradale di cui all'art. 2 lettera f) del regolamento si ritiene applicabile quanto disposto dall'art. 10 della legge 38/2001.

La Commissione approva all'unanimità il parere favorevole al regolamento, con l'osservazione di cui sopra.

Si passa al **punto 2 dell'ordine del giorno**.

Il PRESIDENTE dà inizio alla discussione generale sul testo elaborato dal Comitato ristretto istituito per l'esame abbinato delle proposte di legge n. 33 e n. 34 (allegato n. 1); comunica che sono pervenuti alla Presidenza degli emendamenti allo stesso (allegato n. 2).

Il consigliere BLASONI riferisce che l'elaborazione del Comitato ristretto ha portato alla predisposizione di un testo unificato abbastanza condiviso nei suoi principi e nelle sue finalità; è stato recepito, così come indicato dalla minoranza, l'opportuno orientamento di non sovrapporsi alla legislazione esistente con una nuova legge, ma di integrare e modificare le norme già esistenti della legge regionale n. 8/2003 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). In generale, gli emendamenti presentati da parte sua sono per lo più disposizioni di natura tecnica necessarie per migliorare l'articolato, in risposta ad esigenze emerse sia in Commissione che durante le audizioni svoltesi nella precedente seduta. Rinvia per ulteriori precisazioni all'illustrazione dei singoli emendamenti.

Il consigliere MENIS rammenta le finalità ispiratrici delle proposte di legge: il contrasto al fenomeno del doping e la particolare attenzione rivolta, oltre al settore professionistico che già beneficiava di una sua regolamentazione, ai settori amatoriale e dilettantistico in cui il problema ha fatto la sua comparsa e desta sempre maggiori preoccupazioni; sottolinea l'apporto proveniente dagli argomenti emersi nel corso delle audizioni; ricorda infine la complessità dell'argomento e le difficoltà incontrate nell'elaborazione di un testo che presenta sicuramente ancora dei margini di miglioramento, e rimanda per più precise osservazioni all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il consigliere ANTONAZ riconosce la bontà del lavoro svolto nel suo insieme e sottolinea come la Regione, in tema di sport, sia all'avanguardia per gli Istituti in essa presenti e per i progressi compiuti nel settore; osserva tuttavia che il problema del doping non è particolarmente diffuso e ricorda come durante il suo mandato di assessore allo sport, nella scorsa legislatura, i casi emersi siano stati pochi. Raccomanda di non allentare la vigilanza, soprattutto per la tutela delle nuove generazioni di sportivi, ma invita a non eccedere in atteggiamenti di sospetto preventivo nei confronti di una Regione che, ribadisce, sotto questo punto di vista è da ritenersi assolutamente sana.

Esaurita la discussione generale, il PRESIDENTE ringrazia i colleghi per gli interventi e dà inizio alla discussione sull'articolato con l'esame dell'**articolo 1 ante** introdotto dall'emendamento n. 1.

Il consigliere BLASONI prende la parola ed illustra l'**emendamento n. 1** a sua firma, che introducendo l'articolo 1 ante mira alla soppressione, dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 8/2003, delle parole <<per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti>>.

Il consigliere MENIS interviene rilevando che, con la soppressione proposta, verrebbe a mancare ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 11 in questione, una parte fondamentale della norma di riferimento in tema di contributi e finanziamenti regionali per il sostegno di interventi informativi, educativi e proporzionali attinenti allo sport, proprio in tema di contrasto al doping.

Il consigliere BLASONI informa che il problema è stato affrontato in un successivo disposto di cui all'emendamento n. 4, comma 6, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 24 sexies.

Il PRESIDENTE propone allora di sospendere l'illustrazione dell'emendamento n. 1 e di prendere in esame l'emendamento n. 4, comma 6, affinché si possano comprendere le norme nella loro portata complessiva.

La Commissione approva per acclamazione la proposta del Presidente.

Il consigliere BLASONI illustra allora l'**emendamento n. 4, comma 6** a sua firma, che modifica l'art. 24 sexies, introdotto dall'art. 5 del testo elaborato dal Comitato ristretto, aggiungendovi, tra i soggetti per le cui iniziative la Regione sostiene spese dirette o eroga finanziamenti e contributi per realizzare attività di prevenzione e lotta al doping, la FMSI e le società ed associazioni sportive; rileva come la questione sollevata in precedenza dal collega Menis trovi così soluzione, in quanto l'attività di contrasto all'uso del doping risulta comunque oggetto di contributi e finanziamenti da parte della Regione.

Il consigliere MENIS si dichiara soddisfatto della spiegazione fornita.

Il PRESIDENTE pone dunque in votazione l'emendamento n. 1.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento n. 1.

Si da per illustrato l'articolo 1 ante inserito nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione approva all'unanimità l'articolo 1 ante del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Si passa all'esame dell'**articolo 1**.

Il consigliere MENIS illustra l'**emendamento n. 1.1** a sua firma, che mira ad escludere dai finanziamenti regionali le manifestazioni sportive organizzate da enti e società che hanno registrato tra i propri atleti l'assunzione di sostanze dopanti; rileva altresì che appariva più opportuna la menzione dei soggetti che beneficiano della contribuzione regionale, o che cessano di beneficiarne, in un unico articolo così com'era nella formulazione dell'art. 13 della legge regionale n. 8/2003. Osserva inoltre che nel caso di contribuzioni aventi durata pluriennale la revoca degli stessi appare una sanzione eccessiva.

Il consigliere BLASONI fa presente che tale previsione è stata inserita negli articoli 24 octies e 24 nonies – cui rimanda il nuovo testo dell'articolo 13 della legge regionale 8/2003 – che disciplinano, rispettivamente, la certificazione di qualità antidoping per le associazioni, società sportive e palestre che abbiano aderito e partecipato a iniziative di prevenzione e contrasto al doping e la decadenza dalle

contribuzioni regionali per violazione della normativa antidoping, rispettando la sequenza logica già presente nell'art. 13 della legge regionale n. 8/2003; precisa inoltre che l'art. 24 novies prevede, nei suoi due commi, sia la revoca sia l'esclusione dagli incentivi regionali per violazione della normativa antidoping ed evidenzia i diversi effetti, anche nel tempo, delle due sanzioni.

Il consigliere TONONI, riferendosi agli articoli 24 octies e 24 novies, richiama l'attenzione sulle responsabilità che essi fanno sorgere in capo alle associazioni, alle società sportive e alle palestre, invitando a riflettere sulle conseguenze che la disposizione in esame potrebbe avere, posto che interessa sia lo sport di squadra, nel cui caso la si potrebbe ritenere opportuna, sia lo sport individuale, nel cui caso invece potrebbero verificarsi delle conseguenze che egli ritiene abnormi, per la società – o associazione – di appartenenza dello sportivo, magari del tutto ignara della condotta scorretta dello stesso, nonché per tutti gli altri sportivi ad essa iscritti.

Il consigliere ANTONAZ, ribadendo quanto detto in precedenza sulla situazione sostanzialmente sana dello sport in Regione, ritiene che le società e le associazioni sportive siano in grado di identificare i loro iscritti responsabili di condotte scorrette.

L'assessore DE ANNA concorda sul fatto che, a parte alcuni casi riguardanti il ciclismo, lo sport in Regione sia sano, soprattutto al livello delle società giovanili laddove il controllo dei tecnici e dei genitori svolge un ruolo fondamentale. Individua il problema nel passaggio dall'attività giovanile al professionismo, quando maggiori e più subdole sono le insidie per lo sportivo, complici la competitività sempre più alta, anche indotta dagli operatori del settore, e le lusinghe della fama e del denaro collegate al successo. Ritiene tuttavia opportuno fornire un segnale forte, che sia di accompagnamento allo sportivo nel suo percorso: da un lato, se la responsabilità delle società ed associazioni sportive appare come un caso di responsabilità oggettiva, è pur vero che in questo modo può però spiegare un'azione concretamente deterrente; dall'altro, puntualizza al contempo sulla necessità di approfondire l'opportunità di estendere o meno le sanzioni ai finanziamenti per la valorizzazione del talento sportivo di cui all'art. 16 della legge regionale 8/2003.

Il consigliere BLASONI si dice d'accordo sulla necessità di un segnale forte proveniente dalla politica, così com'era nelle intenzioni iniziali delle due pdl. Riflette comunque sulla necessità di gestire con equilibrio il rigore proposto, per non penalizzare, ad esempio, quelle manifestazioni di grosse dimensioni che iscrivono occasionalmente sportivi di ogni provenienza e condizione e che oggettivamente non possono avere cognizione della situazione clinico-sportiva di ogni iscritto all'evento; si dice inoltre disposto, emendando oralmente l'articolo 24 novies introdotto dall'art. 5 del testo in esame, a recepire il termine triennale di esclusione dagli incentivi, per quanto riguarda l'esclusione, contenuto nell'emendamento 1.1 a firma Menis.

Il consigliere MENIS dichiara che non vi è la necessità di modificare il termine relativo alla durata dell'esclusione dai contributi regionali in caso di violazione della normativa antidoping di cui all'articolo 24 novies, comma 2; dichiara inoltre di ritirare l'emendamento n. 1.1.

Il PRESIDENTE pone allora in votazione l'articolo 1 del testo elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione approva a maggioranza l'articolo 1 del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Si passa all'esame dell'**articolo 2**.

Si procede con l'illustrazione congiunta, per parti separate, dell'emendamento n. 2 a firma Blasoni e dell'emendamento n. 2.1 a firma Menis.

Il consigliere BLASONI illustra l'**emendamento n. 2, comma 1**, mediante il quale si estende l'obbligo di comunicazione del nominativo del gestore di struttura sportiva non solo nel caso d'inizio dell'attività, ma anche nel caso di modifica del direttore responsabile; tale obbligo di comunicazione è posto in capo al soggetto che è responsabile in via amministrativa, cioè il gestore dell'attività e non il gestore della struttura.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono osservazioni in merito a quanto esposto dal consigliere Blasoni, pone in votazione l'emendamento n. 2, comma 1.

La Commissione approva a maggioranza l'emendamento n. 2, comma 1.

Il consigliere BLASONI passa ad illustrare l'**emendamento n. 2, comma 2**; si tratta della figura del direttore tecnico delle strutture sportive, il cui ruolo era eccessivamente ed inopportuno onerato di competenze e responsabilità nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il consigliere MENIS illustra quindi l'**emendamento n. 2.1, comma 1**, che, sempre a proposito della figura del direttore tecnico, propone la soppressione delle lettere b), c) ed e) di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del testo elaborato dal Comitato ristretto. Osserva che i controlli e le verifiche nelle strutture sportive rientrano fra i compiti spettanti agli ispettori delle Aziende Sanitarie; rileva inoltre come il contenuto di cui alla lettera c) del comma 2 dell'emendamento n. 2, a firma Blasoni, sia già compreso nell'incipit del comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 3/2008 del testo elaborato dal Comitato ristretto. Per quanto riguarda, infine, la lettera e), si chiede se sia opportuno affidare ex lege al direttore tecnico compiti di consulenza in materia di integratori alimentari.

Il consigliere BLASONI accoglie le osservazioni del collega Menis e propone **subemendamento orale n. 1.1.2**, soppressivo della lettera c) dell'emendamento 2, comma 2.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento n. 2, comma 2, così come subemendato oralmente.

La Commissione approva a maggioranza l'emendamento n. 2, comma 2, stralciandone la lettera c).

Decade il comma 1 dell'emendamento n. 2.1 a firma Menis.

Il consigliere MENIS passa all'illustrazione dell'**emendamento n. 2.1, commi 2a e 2b**, che sono alternativi fra loro e mirano, rispettivamente, alla soppressione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del testo elaborato dal Comitato ristretto, oppure alla soppressione, in essa, delle parole <<pena la inidoneità ad assumere l'incarico>> riferendosi all'obbligo per il direttore tecnico di frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento in materia antidoping nei termini e modalità stabiliti dal Piano regionale di lotta al doping. Invita i colleghi a prendere visione del comma 11 dell'emendamento n. 4.1 dove l'argomento è oggetto di una previsione normativa più opportuna rispetto a quella emendata.

Il PRESIDENTE rammenta l'importanza e la necessità, in altri settori, degli aggiornamenti professionali.

L'assessore DE ANNA rileva come l'argomento attenga in effetti all'ambito privatistico contrattuale tra il gestore e la proprietà delle strutture in cui opera la figura del direttore tecnico.

Il PRESIDENTE pone in votazione i commi 2a e 2b dell'emendamento n. 2.1.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento n. 2.1, comma 2b.

Decade pertanto 2a dell'emendamento n. 2.1.

Il consigliere BLASONI procede con l'illustrazione dell'**emendamento n. 2, comma 3**, volto a chiarire che non è necessario il responsabile tecnico nel caso in cui ci si limiti a chiedere l'utilizzo della palestra intesa come struttura; il responsabile è invece necessario nell'ipotesi in cui il l'uso della palestra si svolga in concomitanza di un corso gestito in forma associativa o societaria.

Il consigliere MENIS evidenzia che con tale formulazione non si risolve il problema dell'elusione della necessità del direttore tecnico nell'ipotesi in cui sia svolta, nella palestra, attività ginnica in forma associativa.

Il consigliere BLASONI prende atto di quanto sopra e ritira l'emendamento n. 2, comma 3.

Passa quindi all'illustrazione dell'**emendamento n. 2, comma 4**, modificativo del testo di cui al comma 6 bis della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del testo elaborato dal Comitato ristretto, con il quale si vuole circoscrivere i casi di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sportive alle ipotesi in cui la responsabilità del gestore di commercio o detenzione di farmaci o sostanze considerate dopanti, all'accertamento mediante procedimento penale.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono interventi sull'argomento, pone in votazione l'emendamento n. 2, comma 4.

La Commissione approva a maggioranza l'emendamento n. 2, comma 4.

Il consigliere MENIS illustra allora l'**emendamento n. 2.1, comma 3** volto a sostituire, al comma 6 bis della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del testo elaborato dal Comitato ristretto le parole <<i>gestori>> con le parole <<i>il proprietario o il conduttore>>.

Il PRESIDENTE fa presente che di norma le sanzioni di questo genere sono comminate ai gestori dell'attività e non ai proprietari.

Il consigliere MENIS prende atto della precisazione e ritira l'emendamento n. 2.1, comma 3.

Procede con l'illustrazione dell'**emendamento n. 2.1, comma 4**, soppressivo del comma 6 ter della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del testo elaborato dal Comitato ristretto, spiegando che la disposizione che si vuole eliminare comporta un inopportuno aggravio all'attività dei Comuni.

Il PRESIDENTE, posto che non vi sono osservazioni in merito, pone in votazione l'emendamento n. 2.1, comma 4.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento n. 2.1, comma 4.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'articolo 2 del testo elaborato dal Comitato ristretto, così come modificato dagli emendamenti n. 2 e n. 2.1 nei termini sopra esposti.

La Commissione approva a maggioranza l'articolo 2 del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Si da per illustrato l'**articolo 3** del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono osservazioni, pone in votazione l'articolo 3.

La Commissione approva a maggioranza l'articolo 3 del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Si passa all'esame dell'**articolo 4** del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il consigliere COLUSSI propone di illustrare congiuntamente, prima della loro votazione, gli emendamenti n. 3, n. 3.1 e n. 3.2 in quanto strettamente afferenti la stessa tematica.

Il PRESIDENTE mette ai voti la proposta del consigliere Colussi.

La Commissione approva per acclamazione la proposta.

Il consigliere BLASONI illustra l'**emendamento n. 3**, che ha lo scopo di riscrivere in termini più chiari il testo dell'art. 24 della legge regionale 8/2003, prevedendo in particolare: la sensibilizzazione sui corretti stili di vita e sui rischi connessi all'uso improprio di farmaci e sostanze acquistate via internet; un'adeguata formazione in materia del personale medico e tecnico-sportivo; la programmazione degli interventi di tutela in ambito sportivo nel Piano sanitario regionale anziché in un apposito e separato programma della Giunta regionale, così come previsto dal testo vigente dell'articolo 24.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno che il comma 3 dell'emendamento n. 3 faccia riferimento a farmaci, integratori e sostanze anche, e non solo, acquistate via internet, cosicché la campagna di sensibilizzazione sui loro effetti sia più completa ed efficace. Propone quindi di subemendare oralmente il predetto comma, con l'inserimento, dopo la parola <<sostanze>>, della parola <<anche>> (**subemendamento orale n. 2.1.2**).

Il consigliere MENIS illustra l'**emendamento n. 3.1** che mira ad allargare gli interventi di prevenzione e sensibilizzazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 8/2003 non soltanto all'ambito sportivo, ma alla tutela della salute in generale.

Il consigliere COLUSSI illustra l'**emendamento n. 3.2** evidenziando che recepisce un'indicazione proveniente dai medici della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), emersa nel corso delle audizioni, volta ad inserire, al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 8/2003, la FMSI stessa tra i soggetti che concorrono con la Regione alle iniziative di informazione e sensibilizzazione previste dal comma 1; in vista dell'approvazione dell'emendamento n. 3, che farebbe decadere il suo emendamento n. 3.2, propone di subemendare oralmente l'emendamento n. 3 a firma Blasoni con il **subemendamento orale n. 2.1.3**.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento n. 3 come emendato oralmente dai sopra citati subemendamenti.

La Commissione approva a maggioranza l'emendamento n. 3 così come subemendato oralmente.

Gli emendamenti n. 3.1 e 3.2 decadono.

Si passa all'esame dell'**articolo n. 5** del testo presentato dal Comitato ristretto.

Si procede con l'illustrazione congiunta, per parti separate, dell'emendamento n. 4 a firma Blasoni e dell'emendamento n. 4.1 a firma Menis.

Il consigliere BLASONI illustra l'**emendamento n. 4, comma 1**, evidenziando che in tal modo si rende la norma a contenuto generale e non straordinario, come nel caso di progetti sperimentali; rinvia, per il mantenimento del concetto della sperimentaltà, alla disciplina transitoria di cui al nuovo comma inserito nell'articolo 6 del testo elaborato dal Comitato ristretto dall'**emendamento n. 5**.

Il PRESIDENTE, appurato che non vi sono osservazioni sull'argomento, pone in votazione l'emendamento n. 4, comma 1.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento n. 4, comma 1.

Il consigliere BLASONI illustra l'**emendamento n. 4, comma 2**, con il quale si recepisce una proposta emersa nel corso delle audizioni.

Chiede la parola l'assessore DE ANNA, che invita a dare rilievo, nel corso della predisposizione del Piano regionale di lotta al doping, al ruolo della Direzione regionale competente in materia di salute ed evidenzia l'importanza di inserire la FMSI tra i soggetti che concorrono alla predisposizione del Piano.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto sopra, propone con il **subemendamento orale n. 3.2.1** all'emendamento n. 4, di sostituire il testo del comma 3 dell'articolo 24 ter come segue: <<Il Piano è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di sport, in collaborazione con la Direzione centrale competente in tema di salute e con le altre direzioni centrali interessate, con il concorso delle Università degli studi della regione, del CONI, degli enti di promozione sportiva, dell'Ufficio scolastico regionale e della FMSI.>>

Il consigliere MENIS si dice perplesso sull'opportunità di prevedere un ruolo in capo agli enti di promozione sportiva, in sede di pianificazione degli interventi di cui all'art. 23 ter. Dichiarò comunque di ritirare il comma 1 dell'emendamento n. 4.1.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento n. 4, comma 2, come subemendato oralmente.

La Commissione approva a maggioranza l'emendamento n. 4, comma 2, così come subemendato oralmente.

Il consigliere BLASONI procede con l'illustrazione congiunta dei **commi 3, 4 e 5 dell'emendamento n. 4**. La disposizione di cui al terzo comma è rivolta agli atleti non agonisti, ossia a coloro che esercitano l'attività sportiva al di fuori dell'adesione all'ordinamento sportivo: la norma prevede quindi attività di informazione nei loro confronti nelle palestre e nelle manifestazioni; nel quarto comma si precisa che anche nei confronti degli agonisti, a cui è dedicata la lettera, va fatta informazione; il quinto comma, infine, recepisce un orientamento dell'Università di Trieste emerso nel corso delle audizioni.

Il consigliere MENIS illustra a sua volta congiuntamente i **commi 2, 3, 4 e 5 dell'emendamento n. 4.1**: il secondo comma inserisce tra i soggetti che beneficiano di corsi di formazione e aggiornamento di cui alla lettera e) dell'art. 24 quater anche i direttori tecnici; il terzo comma evidenzia l'inutilità di prevedere in questo contesto la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori medici, essendovi

tenuti in forza di altre disposizioni di legge; il quarto comma recepisce un'indicazione dell'Università di Udine emersa nel corso delle audizioni; la ragione del quinto comma, infine, sta nel ritenere eccessivo prevedere con disposizione di legge anche le famiglie fra i destinatari degli interventi di cui al primo comma dell'articolo 24 quater.

L'assessore DE ANNA interviene segnalando che sarebbe opportuno potenziare il contenuto della lettera g) dell'articolo 24 quater; auspica inoltre, con riferimento alla lettera h) dello stesso articolo, che la ricerca si spinga anche oltre la materia riguardante strettamente il doping, coinvolgendo maggiormente gli aspetti socio-culturali del fenomeno. Ritiene infine opportuno inserire la materia del doping fra gli argomenti delle sedute di aggiornamento dei medici generali.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento n. 4, commi 3, 4 e 5.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento n. 4, commi 3, 4 e 5.

Il consigliere MENIS ritira i commi 3, 4 e 5 del proprio emendamento n. 4.1.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento n. 4.1, comma 2.

La Commissione approva a maggioranza l'emendamento n. 4.1, comma 2.

Il consigliere BLASONI rimanda, per l'illustrazione dell'**emendamento n. 4, comma 6**, a quanto precedentemente esposto in occasione dell'esame dell'articolo 1 ante.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento n. 4, comma 6.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento n. 4, comma 6.

Il consigliere MENIS illustra l'**emendamento n. 4.1, comma 6**.

Il PRESIDENTE evidenzia che i contenuti dell'emendamento sono già presenti nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il consigliere MENIS ritira l'emendamento n. 4.1, comma 6, e prosegue con l'illustrazione dell'**emendamento n. 4.1, comma 7**, ponendo l'accento sull'importanza del ruolo svolto dalla Scuola dello Sport del Coni del Friuli Venezia Giulia.

Il Consigliere BLASONI illustra l'**emendamento n. 4, comma 7**, spiegando che si tratta di un aggiustamento di natura tecnica in quanto l'adozione dei regolamenti avviene con decreto del Presidente della Regione.

Il consigliere MENIS illustra l'**emendamento n. 4.1, comma 8**, che recepisce osservazioni emerse dalle Università di Trieste e Udine nel corso delle audizioni ed è volto alla soppressione della norma del ruolo del Centro regionale di medicina dello Sport di Trieste, struttura le cui funzioni risultano attualmente sospese.

Il consigliere BLASONI seguita nell'illustrazione dell'**emendamento n. 4, comma 8**, formulato in ricezione di indicazioni emerse nel corso delle audizioni provenienti dall'Università di Udine; propone

altresì, con il **subemendamento orale n. 3.2.2, comma 1**, lo stralcio dalla norma del riferimento al Centro regionale di medicina dello Sport di Trieste.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento n. 4, commi 7 e 8, così come subemendato oralmente.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento n. 4, commi 7 e 8, come emendato.

Il PRESIDENTE prende atto che decade l'emendamento n. 4.1, comma 8 e pone in votazione l'emendamento n. 4.1, comma 7.

La Commissione approva a maggioranza l'emendamento n. 4.1, comma 7.

Il consigliere BLASONI passa all'illustrazione dell'**emendamento n. 4, comma 9**, relativo al foglio informativo.

Il consigliere MENIS illustra l'**emendamento n. 4.1, commi 9 e 10** ed aggiunge che ritiene eccessivo condizionare l'iscrizione nelle palestre alla previa sottoscrizione del foglio informativo.

Il consigliere COLUSSI propone di alleggerire la previsione dell'emendamento n. 4, comma 9, con il **subemendamento orale n. 3.2.2.1**, che stabilisce la previa sottoscrizione del foglio informativo come condizione per l'iscrizione nelle palestre, soltanto per presa visione.

L'assessore DE ANNA interviene sottolineando che, nell'ambito di manifestazioni sostenute o patrocinate dalla Regione, sarebbe utile prevedere, in occasione della redazione di regolamenti, brochures o altro materiale informativo, promuovere e divulgare quanto contenuto nel foglio informativo, eventualmente anche a pena di decadenza dalle agevolazioni; rinvia per ulteriori approfondimenti all'esame del testo che sarà presentato in Aula.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento n. 4, comma 9, così come subemendato oralmente.

La Commissione approva a maggioranza l'emendamento n. 4, comma 9.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento n. 4.1, commi 9 e 10.

La Commissione non approva.

Il consigliere MENIS seguita ad illustrare l'**emendamento n. 4.1, comma 11** concernente l'assegnazione di un certificato di qualità antidoping per le associazioni sportive aderenti a progetti di prevenzione e per le palestre i cui direttori tecnici abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento previsti, in parziale modifica del testo dell'articolo 24 octies del testo elaborato dal comitato ristretto.

L'assessore DE ANNA raccomanda che il certificato di qualità antidoping sia inteso come uno degli indicatori di priorità, e non come l'unico criterio per l'assegnazione degli incentivi.

Il consigliere TONONI propone, con **subemendamento orale n. 3.2.3**, che in tutta la legge la parola <<palestra>> sia sostituita con le parole <<strutture di cui all'articolo 23, comma 1>>.

Il consigliere MENIS propone, con il **subemendamento orale n. 4.0.1**, di comprendere, fra i soggetti cui la Regione rilascia il certificato di qualità antidoping di cui al comma 11 dell'emendamento n. 4.1, oltre alle associazioni, anche le società sportive.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento n. 4.1, comma 11, così come subemendato oralmente dagli interventi sopra riportati.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento n. 4.1, comma 11.

Il Consigliere BLASONI illustra quindi l'**emendamento n. 4, comma 10**, precisando che si tratta di una modifica di carattere tecnico, in quanto nella formulazione originaria mancava il predicato verbale.

Il PRESIDENTE ricorda che, in relazione all'articolo 24 novies, era già stato proposto dal consigliere Blasoni, con **subemendamento orale n. 3.2.2, comma 2**, di sostituire le parole <<della presente legge>> con <<articoli 11 e 24 sexies>>.

L'assessore DE ANNA invita ad una riflessione, prima della seduta d'Aula in cui si esaminerà il presente testo, sulla differenza tra illecito sportivo ed illecito penale e sulle relative conseguenze con riferimento agli effetti della legge in esame.

Il PRESIDENTE pone in votazione il subemendamento orale n. 3.2.2, comma 2, e l'emendamento n. 4, comma 10.

La Commissione approva all'unanimità il subemendamento orale n. 3.2.2, comma 2, e l'emendamento n. 4, comma 10.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'articolo 5 così come emendato.

La Commissione approva a maggioranza l'articolo 5 come emendato.

Si danno per illustrati l'articolo 6 e l'emendamento n. 5, i cui contenuti erano già stati esaminati nel corso della seduta odierna in relazione all'esame dell'emendamento n. 4, comma 1.

Il PRESIDENTE pone dunque in votazione l'emendamento n. 5 e l'articolo 6.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento n. 5 e l'articolo 6.

Nessuno chiede la parola per le dichiarazioni di voto.

Il PRESIDENTE pone in votazione il testo della pdl elaborato dal Comitato ristretto ed emendato come sopra esposto.

La Commissione approva a maggioranza, con l'astensione di La Sinistra, L'Arcobaleno.

Sono nominati relatori di maggioranza il consigliere BLASONI ed il consigliere MENIS; relatore di minoranza il consigliere ANTONAZ.

Il termine per il deposito delle relazioni è stabilito in sette giorni dalla consegna del testo da parte degli uffici.

Il PRESIDENTE, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta alle ore 17.21.

IL PRESIDENTE

Piero Camber

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Luigi Cacitti

IL VERBALIZZANTE

Alberto Brezza

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

Michela Boscolo



VI COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

alle

PROPOSTE DI LEGGE

N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

e

N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8,
concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso
del doping nello sport>>

approvata nella seduta del 12 maggio 2009

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponenti: BLASONI

Emendamento aggiuntivo

1. Al comma 1 dell' articolo 11 della legge regionale 8/2003 le parole << per iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti>> sono soppresse

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 1.

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: MENIS
Emendamento modificativo

ART. 1

(Modifica all'art. 13 della legge regionale 3 aprile 2003 n. 8)

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 3 aprile 2003 n. 8 è sostituito dal seguente:

<<2. Le manifestazioni sportive organizzate da enti o società che hanno registrato tra i propri atleti l'assunzione di sostanze dopanti sono escluse per tre anni dai finanziamenti regionali in materia di sport e tempo libero>>.

2. Il comma 3 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 1.1

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: BLASONI

Subemendamento orale all'emendamento 2.

1. Al comma 2 dell'emendamento 2 la lettera c) è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 1.1.2

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: BLASONI

Emendamento

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell' articolo 2 è inserita la seguente:
a bis) Al comma 2 le parole <<Prima dell' inizio dell' attività, i gestori delle>> sono sostituite dalle seguenti <<I gestori di attività nelle>>
2. Alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 2 le lettere b) c) e d) sono sostituite con le seguenti:
b) controlla l'adeguatezza delle attrezzature sportive;
c) verifica l'adeguatezza dei programmi di attività fisica proposti ai praticanti attività sportiva;
d) verifica la presenza e la funzionalità dei presidi sanitari di primo intervento previsti dalla normativa vigente, avvalendosi all' occorrenza anche di esperti.
3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell' articolo 2 è inserita la seguente:
<<c bis) lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente" le attività libere e amatoriali esercitate in modo individuale o collettivo, che si limitano all'utilizzo delle strutture di cui al comma 1, anche in aree pubbliche attrezzate, al di fuori di una gestione, anche associativa, dell' attività sportiva>>
4. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la parola <<riconosciuti>> è inserita la parola <<penalmente>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO – RITIRATO IL COMMA 3

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 2.

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: MENIS
Emendamento

ART. 2

(Modifica all'art. 23 della legge regionale 3 aprile 2003 n. 8)

1. Modifiche al comma 1 lettera b): al comma 3, sono soppresse le voci b) c) e)
- 2 a. Al comma 1, la lettera c) è soppressa.

oppure

- 2 b. Modifica al comma 1 lettera c): le parole <<pena la inidoneità ad assumere l'incarico>> sono soppresse.
3. Modifica al comma 1, lettera e), comma 6 bis): le parole << i gestori>> sono sostituite da <<il proprietario o il conduttore>>
4. Al comma 1, lettera e): il comma 6 ter) è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATI COMMI 2 b E 4, DECADUTI COMMI 1 E 2 a, RITIRATO
COMMA 3

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 2.1

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: CAMBER

Emendamento

Subemendamento orale all'emendamento 3.

1. Al comma 3 dell'emendamento 3 dopo la parola <<acquistate>> è inserita la seguente parola: <<anche>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 2.1.2

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: COLUSSI

Subemendamento orale all'emendamento 3.

1. Al comma 2 dell'emendamento 3 dopo la parola <<sanitari>> è inserita la seguente parola <<FMSI>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 2.1.3

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: BLASONI

Emendamento

1. L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e d'informazione volte a promuovere un corretto stile di vita e di tutela della salute dei praticanti attività sportiva e operatori sportivi.

2. La Regione sostiene altresì la formazione degli operatori medici per la prestazione delle cure primarie, nonché del personale tecnico sportivo per interventi di primo soccorso durante l'attività atletica.

3. La Regione sostiene campagne di sensibilizzazione sugli effetti derivanti dall'uso di farmaci, integratori e sostanze acquistate all'estero e via internet.

4. Gli interventi previsti nel comma 1, sono realizzati con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari e delle istituzioni scolastiche secondo le indicazioni contenute nel Piano sanitario regionale>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 3.

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: MENIS

Emendamento

ART. 4

(Modifica all'art. 23 della legge regionale 3 aprile 2003 n. 8)

Al comma 1 togliere le parole <<in ambito sportivo>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 3.1

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: COLUSSI

Emendamento modificativo

Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 8/2003, come modificato dal comma 1 dell'art. 4, dopo le parole <<per i servizi sanitari>> aggiungere le seguenti: <<, della Federazione Medico Sportiva Italiana>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 3.2

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: CAMBER

Subemendamento orale all'emendamento 4.

1. Dopo il comma 2 dell'emendamento 4 è inserito il seguente:

Il comma 3 dell'articolo 24 ter è sostituito come segue: <<Il Piano è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di sport, in collaborazione con la Direzione centrale competente in tema di salute e con le altre direzioni centrali interessate, con il concorso delle Università degli studi della regione, del CONI, degli enti di promozione sportiva, dell'Ufficio scolastico regionale e FMSI.>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 3.2.1

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: COLUSSI

Emendamento

1 Al comma 3 dell'articolo 24 septies dopo le parole <<la sottoscrizione>> sono inserite le parole <<per presa visione>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 3.2.2.1

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: BLASONI

Subemendamento orale all'emendamento 4.

1. Al comma 8 le parole <<e il Centro regionale di medicina dello sport di Trieste sono soppresse>>.

2. Dopo il comma 10 è inserito il seguente: nell'articolo 24 novies, primo e secondo comma le parole <<della presente legge>> sono sostituite con << articoli 11 e 24 sexies>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 3.2.2

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

PROPONENTE TONONI

Subemendamento orale all'emendamento 5

1. In tutta la legge la parola <<palestra>> sia sostituita con <<strutture di cui all'articolo 23, comma 1>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 3.2.3

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: BLASONI

Emendamento

1. Al comma 1 le parole, dell'articolo 24 bis, comma 1, <<in via sperimentale>> sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 24 ter, comma 1, dopo le parole legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) sono aggiunte le seguenti: <<e nel rispetto della normativa WADA>>;
3. Al Comma 1, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 quater, è sostituita dalla seguente: <<informazione antidoping tra i praticanti attività fisico-motoria nelle palestre e tra i partecipanti a manifestazioni sportive di livello non agonistico;>>
4. Al comma 1, nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 quater, dopo la parola <<formazione>> è inserita la seguente <<, informazione>>;
5. Al comma 1 dell'articolo 24 quater la lettera h) è sostituita dalla seguente: <<ricerca antidoping con particolare riguardo alla prevenzione, ai metodi di individuazione e alla percezione del rischio relativo al doping e all'utilizzo di nuove sostanze, nonché alla percezione del danno riferito alle conseguenze per la salute derivante dalle pratiche dopanti.>>
6. Al comma 1, il comma 1 dell'articolo 24 sexies è sostituito dal seguente: <<Per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 24 quater, quinquies e septies la Regione, secondo le indicazioni del Piano regionale di lotta al doping, sostiene spese dirette ovvero eroga contributi e finanziamenti a iniziative presentate dal CONI, dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva, dalle Università degli studi della regione, dall'Ufficio scolastico regionale, dalle Aziende sanitarie, dalla FMSI, dalle società e associazioni sportive;>>
7. Il comma 4 dell' articolo 24 sexies è sostituito dal seguente: <<Con regolamento regionale sono individuati i criteri e le modalità di erogazione degli incentivi>>
8. Al comma 5 dell'articolo 24 sexies le parole <<presso i corsi di perfezionamento post lauream promossi dalle Università regionali in collaborazione con il Centro regionale di medicina dello sport>> sono sostituite dalle seguenti: <<presso il corso di perfezionamento sul doping organizzato dal Centro per lo studio, la formazione e l'informazione sul doping, dell'Università degli studi di Udine in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Trieste e il Centro regionale di Medicina dello Sporti di Trieste>>.

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

9. L'articolo 24 septies è sostituito dal seguente:

<< Art. 27 septis
(Foglio informativo)

1 La Regione predispone un foglio informativo antidoping concernente i rischi per la salute connessi all'uso di sostanze dopanti e all'abuso di farmaci e integratori alimentari.

2. Il foglio informativo è destinato ai praticanti attività fisico motoria nelle palestre e agli atleti agonisti.

3. La sottoscrizione del foglio informativo è condizione per l'iscrizione alle attività organizzate nelle palestre; nel caso di atleti praticanti attività di carattere agonistico, la sottoscrizione è richiesta all'atto della prima iscrizione alla società o associazione sportiva e ai successivi rinnovi;

4. Per le manifestazioni a livello non agonistico, sostenute dall'amministrazione regionale, gli organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione dei partecipanti il foglio informativo.

5. Il foglio informativo è messo a disposizione, altresì, nei centri Informagiovani.

6. Il foglio informativo è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute di concerto con la Direzione dello sport e inserito nel sito web dell'Amministrazione regionale>>.

10. Al comma 1, nell'articolo 24 novies, comma 1, le parole <<iscritti in sanzioni disciplinari sportive>> sono sostituite dalle seguenti: <<siano stati riconosciuti responsabili di illeciti disciplinari sportivi>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 4 (pag. 2)

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: MENIS

Subemendamento orale all'emendamento 4.1

1. Dopo le parole <<associazioni>> sono aggiunte le parole <<società>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 4.0.1

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: MENIS
Emendamento

ART. 5

(Modifica all'art. 23 della legge regionale 3 aprile 2003 n. 8)

1. Modifica al comma 3 dell'Art. 24 ter: le parole <<delle Aziende Sanitarie>> è sostituito dalle parole <<dal Dipartimento di Prevenzione e di Medicina dello sport del SSR>>
2. Modifica al comma 1, lettera e) dell'Art. 24 quater: dopo le parole <<normativa antidoping per>> inserire le parole <<Direttori Tecnici di impianti sportivi, >>
3. Modifica al comma 1 dell'Art. 24 quater: la lettera f) è soppressa.
4. Modifica al comma 1 dell'Art. 24 quater: la lettera h) è sostituita come segue:
<<ricerca antidoping con particolare riguardo, da un lato, alla prevenzione, ai metodi di individuazione ed alla percezione del rischio relativo al doping e all'utilizzo di tutte le nuove sostanze, dall'altro, alla percezione del danno riferito alle conseguenze per la salute derivanti dalle pratiche dopanti>>.
5. Modifica al comma 2 dell'Art. 24 quater: le parole <<giovani, atleti dilettanti e famiglie>> è sostituito con <<giovani e atleti dilettanti>>
6. Modifica al comma 1 dell'Art. 24 quinquies: sostituire le parole <<promuove e stipula>> con <<può promuovere e stipulare>>
7. Modifica al comma 2 dell'Art. 24 sexies: dopo le parole <<della regione>> aggiungere le parole <<e dalla Scuola dello Sport del Coni FVG>>
8. Modifica al comma 5 dell'Art. 24 sexies: le parole <<presso i corsi di perfezionamento post laurea promossi dalle Università regionali>> sono sostituite con <<presso il Corso di perfezionamento sul doping organizzato dal Centro per lo Studio, la formazione e l'informazione sul doping, dell'Università degli Studi di Udine in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Trieste>>
9. Modifica al comma 4 dell'Art. 24 septies: le parole <<è condizione per l'iscrizione>> sono sostituite da <<avviene al momento dell'iscrizione>>

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

10. Modifica al comma 5 dell'Art. 24 septies: le parole <<e ai successivi rinnovi>> sono soppresse.

11. Il comma 1 dell'Art. 24 octies è così sostituito: <<1. L'Amministrazione regionale assegna annualmente un certificato di qualità antidoping alle associazioni sportive che abbiano aderito a iniziative di prevenzione e contrasto al doping e alle palestre i cui Direttori Tecnici abbiano partecipato ai corsi di aggiornamento previsti alla lettera e), comma 1 dell'art. 24 quater.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATI COMMI 2, 7 e 11, RITIRATI COMMI 1, 3, 4, 5, e 6, DECADE COMMA 8, NON APPROVATI COMMI 9 E 10

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 4.1 (pag. 2)

PDL N. 33

<<Disciplina regionale in materia di contrasto all'uso del doping nell'attività sportiva>>

PDL N. 34

<<Integrazioni e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, concernenti norme per la tutela della salute in ambito sportivo e della prevenzione dell'uso del doping nello sport>>

Proponente: BLASONI

Emendamento

1. Dopo il comma 2 è inserito il seguente: << Fino alla piena attivazione della Carta regionale dei servizi, gli interventi previsti dall'articolo 24 bis, sono realizzati via sperimentale>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 12/05 /2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 37 dd. 12/05/2009

EMENDAMENTO 5.